



**REGOLAMENTO INTERNO INFORMAZIONE SOCIETARIA
DEL GRUPPO BANCO DESIO**

Aggiornato al luglio 2026 (Post C.d.A. 30 luglio 2026)

Normativa attinente ad aree sensibili al D. Lgs. 231/2001

Area di rischio: reati societari

Premessa

Le disposizioni del Regolamento (UE) 596/2014, come successivamente modificato e integrato, (**“Market Abuse Regulation”** o **“MAR”**) concernenti la disciplina applicabile in materia di informazioni privilegiate, registro *insider* e *internal dealing* trovano applicazione, tra l’altro, sia con riferimento alle società quotate su mercati regolamentati, sia con riferimento agli emittenti con strumenti finanziari, anche obbligazionari, ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione ovvero quotati su mercati regolamentati, secondo quanto meglio specificato nel successivo Art. 1.2.

Banco Desio S.p.A. (**“BDB”**, la **“Società”** o l’**“Emittente”**) e le società dalla stessa controllate (le **“Controllate”** e, congiuntamente alla Società il **“Gruppo BDB”** o il **“Gruppo”**) recepiscono le Linee Guida sulla Gestione delle Informazioni Privilegiate, emanate da Consob e tempo per tempo applicabili, secondo criteri di proporzionalità.

Il presente regolamento di Gruppo (il **“Regolamento”**) disciplina, le regole per l’individuazione, la gestione e la circolazione delle specifiche informazioni rilevanti, come definite nel successivo Art. 1.1-ter, e le informazioni privilegiate come definite nel successivo Art. 1.2, nonché la disciplina delle operazioni su strumenti finanziari compiute dai soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate (c.d. *internal dealing*).

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si intendono qui richiamate le norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili, ivi inclusi gli orientamenti e linee guida pubblicate dall’ESMA e dalla Consob.

Art. 1 - INFORMAZIONI RILEVANTI E PRIVILEGIATE

1.1 - Funzione Gestione Informazioni Privilegiate (**“FGIP”**)

Il Gruppo BDB individua la FGIP nel Responsabile della Direzione Amministrazione e Affari Generali di BDB. La FGIP è preposta all’applicazione del Processo di Gestione delle Informazioni Privilegiate (il **“Processo”**) e del presente Regolamento. **Il Processo viene schematizzato in appositi “flow chart”, a cura della Direzione Operativa e Sistemi che costituiscono documenti esplicativi del presente Regolamento e sono collocati all’interno del Manuale Operativo.**

La FGIP svolge i seguenti compiti, avvalendosi del supporto del Responsabile dell’Area Affari Societari, che a sua volta si avvale del supporto del coordinatore del Settore Segreteria Governance e Vigilanza dell’Area stessa:

- a) concorre alla definizione e alla valutazione periodica del Processo e del Regolamento;
- b) impartisce disposizioni alle funzioni o unità organizzative a vario titolo coinvolte nella trattazione di informazioni rilevanti o Informazioni Privilegiate (le **“FOCIP”**) per la corretta applicazione della stessa;
- c) provvede alla mappatura dei tipi di informazioni rilevanti;
- d) definisce i criteri per l’individuazione delle specifiche informazioni rilevanti;
- e) individua le specifiche informazioni rilevanti;
- f) impartisce disposizioni per la corretta gestione dell’elenco delle persone che hanno accesso alle specifiche informazioni rilevanti (RIL);

- g) monitora la circolazione delle specifiche informazioni rilevanti;
- h) individua il momento in cui la specifica informazione rilevante, ovvero un'informazione non ancora qualificata come tale, diviene privilegiata;
- i) impartisce disposizioni per la corretta gestione dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- j) supporta le decisioni in merito alla tempistica di pubblicazione delle informazioni privilegiate;
- k) monitora la sussistenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione dell'informazione privilegiata;
- l) monitora la circolazione delle informazioni privilegiate;
- m) offre ai dipendenti e, in particolare, alle FOCIP un supporto tecnico per facilitare l'individuazione della natura delle informazioni da queste trattate e per chiarire le criticità connesse alla situazione corrente;
- n) si avvale, in particolare per lo svolgimento dei compiti alle lettere h) e j), di un coordinamento strutturato, composto dalle FOCIP interessate nella gestione delle relative informazioni rilevanti o privilegiate, convocando se del caso specifiche riunioni nel corso dell'anno, in particolare successivamente alla presentazione in Consiglio di Amministrazione della relazione annuale della FGIP.

La FGIP supporta il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale nel coordinamento, anche a livello di Gruppo, dei flussi informativi oggetto del presente Regolamento e in particolare nel governo delle informazioni privilegiate come definite al successivo Art. 1.2, nonché alla supervisione delle eventuali procedure di sondaggio di cui al successivo Art. 1.2-*bis*.

La FGIP sovrintende in tale ambito anche alla gestione del registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate.

1.1-*bis* Mappatura delle informazioni rilevanti

Al fine di assolvere all'obbligo di pubblicare quanto prima possibile le informazioni che assumono natura privilegiata, la Società si è dotata di un sistema di monitoraggio delle fasi prodromiche alla pubblicazione delle medesime informazioni. In tale ambito, la FGIP, coerentemente con le procedure volte a garantire la riservatezza e la protezione di flussi informativi delineati nel Regolamento Flussi Informativi, individua e monitora i **tipi di informazioni rilevanti**, ossia quei tipi di informazione che la Società ritiene rilevanti, in quanto relativi a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente la Società o il Gruppo, e che possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata.

La preliminare mappatura dei tipi di informazioni rilevanti che circolano presso l'emittente facilita l'individuazione delle informazioni, qui denominate per comodità "specifiche informazioni rilevanti", che, a giudizio della Società, possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata.

La mappatura è aggiornata nel continuo tenendo conto (i) delle disposizioni normative di fonte europea e nazionale e dei criteri indicati per l'individuazione delle informazioni privilegiate, (ii) delle specifiche attività svolte da BDB e dal Gruppo nel suo complesso, (iii) dei tipi di informazioni privilegiate che solitamente sono rese pubbliche da BDB e da società comparabili nell'Unione Europea, (iv) di eventuali indicazioni che possono essere rilevate nelle ricerche prodotte dagli analisti finanziari su BDB o su società comparabili.

Ai fini della predetta mappatura, di seguito è fornito un elenco, esemplificativo e non esaustivo, di tipi di informazioni che potrebbero interessare il Gruppo e essere rilevanti in quanto potrebbero assumere, in un secondo, anche prossimo, momento, natura privilegiata. Informazioni attinenti a:

- assetti proprietari
- composizione del *management*
- piani di incentivazione del *management*
- attività dei revisori
- operazioni sul capitale
- emissione di strumenti finanziari
- caratteristiche degli strumenti finanziari emessi
- acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.
- ristrutturazioni e riorganizzazioni
- operazioni su strumenti finanziari, *buy-back* e *accelerated book-building*
- procedure concorsuali
- contenzioso legale
- revoca di affidamenti bancari
- svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio
- brevetti, licenze, diritti, ecc.
- insolvenze di importanti debitori
- distruzione o danneggiamento di beni non assicurati
- acquisto o vendita di *asset*
- andamento della gestione
- variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (*profit warning* e *earning surprise*)
- ricevimento o annullamento di ordini importanti
- ingresso in nuovi (o uscita da) mercati
- modifica dei piani di investimento
- policy di distribuzione di dividendi
- informazioni che l'emittente apprende dalle autorità di vigilanza nell'ambito di un Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) effettuato ai sensi dell'articolo 97 della Direttiva 2013/36/EU (CRD IV).

La “mappatura” viene effettuata utilizzando una matrice sinottica che rappresenta le funzioni aziendali di norma coinvolte nella gestione dei suddetti dati, eventi, progetti (vedasi Allegato n. 1).

La FGIP valuta nel continuo l'adeguatezza della mappatura dei tipi di informazioni rilevanti, modificandola ove necessario.

Il sopra richiamato elenco dei tipi di informazioni rilevanti contiene informazioni che potrebbero potenzialmente influire sul valore degli strumenti finanziari azionari di BDB.

Considerato che la Società ha anche strumenti finanziari obbligazionari negoziati su sedi di negoziazione, considera tali tipi di informazioni nell'ambito della presente Procedura tenendo conto delle peculiarità dei propri strumenti. In particolare, l'esame della materialità di alcune delle sopra elencate tipologie di informazioni porta la Società emittente strumenti finanziari solo obbligazionari ad escludere, con un margine di rischio ritenuto tollerabile, che in certe situazioni tali tipi possano assumere natura privilegiata e, quindi, rientrare tra i tipi di informazioni rilevanti da mappare.

Tali situazioni riguardano tra l'altro:

- il *rating* dell'emittente: per un emittente con elevato merito di credito, un'informazione relativa, ad esempio, alla modifica dei piani di incentivazione del *management* dovrebbe avere un rilievo molto limitato;
- il *rating* dell'emissione: per un'obbligazione che ha un elevato *rating*, grazie, ad esempio, alle concrete garanzie offerte dalla società controllante, un'informazione relativa alla svalutazione di alcune attività dell'emittente dovrebbe aver un rilievo molto limitato;
- il rapporto di indebitamento dell'emittente (non finanziario): per un emittente che ha un basso rapporto d'indebitamento un'informazione relativa alla modifica degli assetti proprietari dovrebbe aver un rilievo molto limitato;
- la vita residua delle obbligazioni emesse; per un'obbligazione che ha una scadenza ravvicinata, un'informazione relativa all'acquisizione di una licenza dovrebbe aver un rilievo molto limitato.

Pertanto, a seconda delle suddette situazioni o altre situazioni ritenute significative, la Società provvede alla appropriata mappatura dei tipi di informazioni rilevanti.

Naturalmente, la mappatura include altresì quei tipi di informazioni che potrebbero influenzare il valore degli strumenti finanziari obbligazionari emessi, quali quelli concernenti:

- il *rating* dell'Emittente e degli strumenti finanziari;
- le modifiche delle caratteristiche e delle condizioni degli strumenti finanziari;
- l'esercizio delle opzioni previste dalle condizioni degli strumenti;
- operazioni di *buy-back* degli strumenti;
- il rapporto di indebitamento dell'Emittente;
- l'emissione di nuovi strumenti obbligazionari.

1.1-ter Identificazione delle specifiche informazioni rilevanti

Sulla base della mappatura dei tipi di informazioni rilevanti la FGIP (*cfr.* Art. 1.1-*bis* che precede) identifica le specifiche informazioni rilevanti. L'identificazione dei tipi di informazioni rilevanti e delle FOCIP all'interno della matrice non preclude la possibilità che altre informazioni rilevanti e/o informazioni privilegiate non riconducibili ai suddetti tipi possano sorgere nel corso dell'attività del Gruppo.

L'individuazione delle specifiche informazioni rilevanti viene effettuata di volta in volta dalla FGIP, in linea con i criteri indicati dalle Linee Guida sulla Gestione delle Informazioni Privilegiate emanate da Consob il 13 ottobre 2017, come di volta in volta aggiornate, nonché alle eventuali successive Q&A, linee guida, comunicazioni o prassi di vigilanza adottate dalle competenti autorità nazionali ed europee, tempo per tempo applicabili, sulla base delle informazioni direttamente in suo possesso, delle

informazioni trattate dagli organi sociali e/o dell'Alta Direzione di cui la FGIP sia a conoscenza, nonché delle segnalazioni effettuate da ciascuna FOCIP.

Ciascuna FOCIP ha, in particolare, l'obbligo e la responsabilità di informare tempestivamente la FGIP e il Responsabile dell'Area Affari Societari, che a sua volta si avvale del supporto del coordinatore del Settore Segreteria Governance e Vigilanza dell'Area stessa, circa la possibile sussistenza ed evoluzione di una specifica informazione rilevante (anche utilizzando, ai fini di detta segnalazione, il *format* di cui all'Allegato n. 2), indicando:

- la descrizione della specifica informazione rilevante;
- i motivi per cui si ritiene che sussista il carattere rilevante di detta informazione;
- l'elenco di tutte le persone che, per quanto noto alla FOCIP, siano già in possesso di detta informazione.

In ogni caso, le persone che all'interno del Gruppo ritengano di essere in possesso di specifiche informazioni rilevanti o privilegiate informano, tempestivamente la FOCIP responsabile.

Fermo tutto quanto precede, sono di regola considerate specifiche informazioni rilevanti:

- a) l'eventuale rilascio da parte della Società di Revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo, o di un'impossibilità di esprimere un giudizio sui rendiconti contabili periodici, o la rinuncia dell'incarico da parte della Società di Revisione (al di fuori dei casi in cui tale rinuncia derivi dalla scelta di un revisore di Gruppo effettuata nell'ambito delle apposite procedure);
- b) i progetti aventi ad oggetto l'acquisizione di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e imprese assicurative nel caso in cui:
 - i. la partecipazione superi il 10% dei fondi propri consolidati del gruppo bancario, considerando anche le azioni, quote, strumenti e i diritti eventualmente già detenuti, o qualora
 - ii. l'assunzione della partecipazione comporti modifiche della composizione del gruppo bancario;
- c) i progetti aventi ad oggetto operazioni di cessione di rapporti giuridici a banche ai sensi dell'art. 58 TUB (cessioni di aziende, rami di azienda e beni e rapporti giuridici individuabili in blocco) nel caso in cui il prezzo stabilito per la cessione superi il 10% del patrimonio di vigilanza della banca o del gruppo cessionario.

I progetti di cui alle lettere b) e c) saranno, dunque, di regola qualificati quali specifiche informazioni rilevanti che potrebbero, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata, fermo restando che la valutazione circa la relativa effettiva qualificazione quali informazioni privilegiate verrà effettuata di volta in volta, sulla base delle circostanze del caso. La FGIP assicura che la Società è dotata di un insieme di misure volte a ridurre il rischio che soggetti che non hanno motivo di essere a conoscenza di specifiche informazioni rilevanti possano avere accesso a tali informazioni.

1.1-*quater* Relevant Information List ("RIL")

Al fine di monitorare la circolazione delle specifiche informazioni rilevanti, la Società istituisce ed aggiorna un registro con le specifiche informazioni rilevanti (la "**RIL**").

Il soggetto preposto alla tenuta della RIL, così come del registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate, nonché allo svolgimento e monitoraggio degli adempimenti connessi, è

individuato nel Responsabile dell'Area Affari Societari, funzione del cui supporto operativo si avvale la FGIP in ogni fase del processo di gestione delle informazioni privilegiate.

Nella RIL sono indicate per ciascuna specifica informazione rilevante le persone che hanno accesso alla stessa, considerando la mappatura disegnata dal Regolamento.

In ciascuna fase la FGIP viene informata dalle FOCIP di eventuali persone non indicate nella mappatura che hanno accesso alla specifica informazione rilevante, anche su segnalazione delle stesse persone (c.d. autodenuncia).

Nell'ambito delle rispettive competenze, gli organi sociali e/o l'Alta Direzione della Società specificano l'oggetto delle deleghe conferite a ciascuna funzione organizzativa e individuano le funzioni coinvolte in ciascun processo che regola la circolazione dei flussi informativi riservati da e verso ogni livello aziendale, ed inoltre, provvedono a:

- adottare strumenti che rendano possibile tracciare *ex post* il percorso delle specifiche informazioni rilevanti, rendendo trasparente e ricostruibile *ex post* la circolazione delle stesse;
- verificare l'adeguatezza di controlli e sanzioni in tema di violazione degli obblighi interni di riservatezza;
- far sì che sia limitato e controllato l'accesso alle specifiche informazioni rilevanti assicurando la sicurezza organizzativa, fisica e logica delle specifiche informazioni rilevanti, anche tramite la strutturazione su diversi livelli di accesso, la protezione dei relativi supporti informatici (parole chiave, crittografia, ecc.) e l'imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti;
- richiedere una relazione periodica della FGIP sull'applicazione del Processo e del Regolamento;
- determinare programmi di formazione per i dipendenti;
- specificare le modalità di condotta da adottare nei rapporti formali e informali con gli operatori della comunità finanziaria, con i media e con i terzi in genere.

La RIL viene gestita sotto la responsabilità della FGIP seguendo le modalità previste per il Registro di cui all'Art. 2, con gli opportuni adattamenti che consentano di monitorare coloro che hanno accesso alla specifica informazione rilevante.

1.2 - Informazioni privilegiate

La FGIP individua il momento in cui la specifica informazione rilevante diviene privilegiata sulla base delle seguenti definizioni.

In generale, si definisce “**informazione privilegiata**” un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente o da altre persone che agiscono per suo conto o l'informazione nota per via della gestione di un conto proprietario o di un fondo gestito e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

In dettaglio:

- si fa riferimento: (a) agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un **mercato regolamentato** o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato; (b) agli strumenti finanziari negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ossia un sistema gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari in modo da dare luogo a contratti conformemente alla Direttiva "Mifid 2" ("**MTF**"), ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF; (c) agli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione, ossia un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o MTF che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati in modo da dare luogo a contratti conformemente alla Direttiva "Mifid 2" ("**OTF**"); e (d) agli strumenti finanziari non contemplati dalle lettere (a), (b) o (c) che precedono, il cui prezzo o valore dipende da uno strumento finanziario di cui alle suddette lettere, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i *credit default swap* e i contratti finanziari differenziali ⁽¹⁾.
- Si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente Art. 1.2 riguardo alle informazioni privilegiate. Resta fermo che, in un processo prolungato, solo le circostanze o l'evento finali devono essere comunicati, il prima possibile dopo il loro verificarsi, purché sia garantita la riservatezza delle informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie.
- Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. Sono pertanto considerate privilegiate le informazioni riferite a eventi verificatisi o circostanze esistenti, concernenti BDB e/o le sue Controllate, tali che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla Società o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati ⁽²⁾.

Le informazioni privilegiate concernenti il Gruppo devono pertanto essere rese pubbliche con le modalità

¹ Si rammenta infine, per completezza, che le disposizioni del MAR in materia di manipolazione del mercato si applicano altresì:

(a) ai contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, se un'operazione, ordine di compravendita o condotta ha o è probabile che abbia o è finalizzato ad avere un effetto sul prezzo o sul valore di uno strumento finanziario di cui sopra;

(b) ai tipi di strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito se un'operazione, ordine di compravendita, offerta o condotta ha o è probabile che abbia un effetto sul prezzo o sul valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; e

(c) alla condotta in relazione agli indici di riferimento (benchmark).

² Per la relativa mappatura vedasi Art. 1.1-*bis* del presente Regolamento.

e nei tempi stabiliti dalla legge e dai regolamenti Consob/Borsa Italiana.

Tutti coloro che hanno accesso alle informazioni privilegiate sono vincolati all'obbligo della riservatezza fino a che le stesse non siano rese pubbliche ai sensi di legge, nonché ai divieti di comunicazione illecita di informazioni privilegiate, abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato prescritti dalla normativa applicabile.

Qualora eventi o circostanze rilevanti, comportanti fattispecie di informazioni privilegiate che non siano state ancora rese pubbliche, poiché non ancora deliberate o perfezionate, vengano comunicati a soggetti terzi non tenuti all'obbligo di riservatezza legale o contrattuale, le stesse informazioni devono essere rese pubbliche immediatamente, al fine di garantire la parità informativa del mercato, fatto salvo quanto previsto all'Art. 1.3-*bis*. Pertanto, la comunicazione selettiva di informazioni privilegiate è consentita solo se effettuata nel "normale esercizio delle attività" a soggetti destinatari tenuti ad obblighi di riservatezza (ad esempio consulenti coinvolti in un determinato progetto o operazione); anche tali soggetti, salvo che si tratti di Autorità Pubbliche o di Vigilanza, sono, di norma, iscritti nel registro di cui al successivo Art. 2 del Regolamento.

In ogni caso la comunicazione selettiva delle situazioni contabili destinate ad essere riportate nei rendiconti periodici può avvenire solo se dovuta per legge. Tale previsione si riferisce in particolare ai flussi informativi dovuti verso la società controllante ai fini del consolidamento contabile e di quello prudenziale ai sensi della Direttiva (UE) 2013/36.

La Società rispetta gli orientamenti applicativi tempo per tempo forniti dalla Consob circa le condizioni che possono giustificare l'instaurazione di flussi informativi, relativi ad informazioni privilegiate, da parte della Società nei confronti dei propri soci e, in particolare, del proprio azionista di controllo ⁽³⁾.

La società controllante può – previa assunzione di impegni di riservatezza nei confronti di BDB – ricevere in maniera selettiva informazioni privilegiate dalla Società esclusivamente:

- (i) in alcune ipotesi espressamente previste dalla legge;
- (ii) in presenza di uno specifico "rapporto giustificativo";
- (iii) ove siano adottate misure idonee a preservare la confidenzialità dell'informazione.

Nell'ipotesi *sub* (i) di cui sopra il flusso informativo è ammesso:

1. al solo fine di consentire alla società controllante di ottemperare, a sua volta, a obblighi di legge e
2. in una misura circoscritta alle sole informazioni espressamente indicate dal legislatore ovvero alle informazioni strettamente necessarie all'adempimento dei predetti obblighi.

Al di fuori dell'ipotesi sopra richiamata, è ammissibile che la società controllante riceva informazioni privilegiate in maniera selettiva dalla Società soltanto se sussiste il "rapporto giustificativo" *sub* (ii) (cioè il normale esercizio di una funzione da parte della società controllante) di tale *selective disclosure* e ove siano state adottate le misure *sub* (iii).

In ogni caso, la Società valuta, di volta in volta, l'eventuale sussistenza di un "rapporto giustificativo" idoneo a consentire la trasmissione di informazioni privilegiate alla società controllante ed eventualmente anche ad altri soci che ne abbiano titolo, effettuando un'indagine circa la sussistenza di un interesse della Società a veicolare le informazioni.

Ai fini di quanto sopra, la Società fa comunque integralmente riferimento alle Q&A Consob del 18 marzo 2021 come di volta in volta aggiornate, nonché alle eventuali successive Q&A, linee guida,

³ Q&A Consob del 18 marzo 2021, come di volta in volta aggiornate, nonché alle eventuali successive Q&A, linee guida, comunicazioni o prassi di vigilanza adottate dalle competenti autorità nazionali ed europee, tempo per tempo applicabili.

comunicazioni o prassi di vigilanza adottate dalle competenti autorità nazionali ed europee, tempo per tempo applicabili.

1.2-bis Sondaggi di mercato

Un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni, anteriormente all'eventuale annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori (i cc.dd. "riceventi") per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, e rivolta a uno o più potenziali investitori da parte della Società, di offerenti sul mercato secondario di strumenti finanziari emessi dalla Società, oppure di terzi che agiscono in nome o per conto degli stessi.

Se l'offerta di titoli è rivolta unicamente a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio, la comunicazione delle informazioni a tali investitori qualificati ai fini della negoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali della loro partecipazione a un'emissione di obbligazioni non costituisce un sondaggio di mercato, purché si assicuri che gli investitori qualificati che ricevono le informazioni conoscano, e riconoscano per iscritto, gli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

La comunicazione di informazioni privilegiate da parte della Società, qualora intenda realizzare un'offerta pubblica di acquisto o una fusione, rappresenta altresì un sondaggio di mercato, a condizione che:

- a) le informazioni siano necessarie per consentire ai detentori dei titoli oggetto dell'operazione di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli; e
- b) la volontà dei detentori di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l'offerta pubblica di acquisto o fusione.

Prima di effettuare un sondaggio di mercato, la Società valuta se tale attività comporterà la divulgazione di informazioni privilegiate e registra al proprio interno le conclusioni e i motivi; tale registrazione viene trasmessa su richiesta alla Consob con le modalità stabilite dalle disposizioni applicabili; tale obbligo si applica a ciascuna comunicazione di informazioni per l'intera durata del sondaggio di mercato. La Società, quindi, è tenuta ad aggiornare di conseguenza le registrazioni scritte. Le predette registrazioni vengono conservate per almeno cinque anni.

La comunicazione di informazioni privilegiate da parte della Società che comunica le informazioni nel corso di un sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di una funzione, se la Società sceglie di soddisfare le condizioni seguenti:

- a) ha ottenuto il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere informazioni privilegiate;
- b) ha informato la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, con l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni;
- c) ha informato la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni;
- d) ha informato la persona che riceve il sondaggio di mercato che, accettando di ricevere le

informazioni, ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni;

- e) ha effettuato e conservato una registrazione di tutte le informazioni fornite alla persona che riceve il sondaggio di mercato, tra cui le informazioni fornite conformemente alle lettere da a) a d) e l'identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate comprese, ma non solo, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione;
- f) ha trasmesso tale registrazione all'autorità competente su richiesta.

La procedura di sondaggio si svolge sotto la supervisione del Presidente fatti salvi i compiti svolti dalla FGIP con il supporto del Responsabile dell'Area Affari Societari, per quanto attiene alle valutazioni e informative di cui sopra.

1.3 - Comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate - Comunicati stampa

Le informazioni privilegiate che riguardano direttamente la Società vengono rese pubbliche dalla Società, quanto prima possibile, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico. Tale obbligo non si applica alle informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato, se tali tappe sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione di particolari circostanze o di un particolare evento; in un processo prolungato, solo le circostanze o l'evento finali devono essere comunicati, il prima possibile dopo il loro verificarsi.

La Società si astiene dal coniugare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività. La Società pubblica e conserva sul proprio sito per un periodo di almeno cinque anni tutte le informazioni privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico.

Quando la Società o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, comunica informazioni privilegiate a terzi ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tali informazioni, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale. Il presente capoverso non si applica se la persona che riceve le informazioni è tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

La diffusione al pubblico delle informazioni privilegiate avviene nella forma del comunicato stampa, tenendo conto delle indicazioni minimali prescritte dai Regolamenti Consob/Borsa Italiana. L'*Investor Relator* è di norma direttamente coinvolto nel processo di elaborazione e/o revisione del comunicato, fatti salvi i compiti svolti dalla FGIP con il supporto del Responsabile dell'Area Affari Societari con il supporto del coordinatore del Settore Segreteria Generale e Societaria per quanto attiene all'individuazione del momento in cui l'informazione diviene privilegiata, al supporto delle decisioni in merito alla tempistica di pubblicazione delle informazioni privilegiate, al monitoraggio della sussistenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione dell'informazione privilegiata e al monitoraggio della circolazione delle informazioni medesime.

Il testo dei comunicati stampa relativi ad eventi/circostanze rilevanti oggetto di delibera del Consiglio di Amministrazione viene di regola contestualmente approvato dal Consiglio stesso (o eventualmente dal Comitato Esecutivo per quanto concerne le delibere dallo stesso assunte in via d'urgenza), fatta salva la facoltà del Presidente, ovvero del Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, in ogni caso in via tra loro disgiunta, di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie all'atto della diffusione.

I comunicati stampa riguardanti informazioni societarie sono di regola predisposti dall'Area Affari Societari .

I comunicati stampa relativi alle relazioni finanziarie annuali e infrannuali sono di regola predisposti dall'Area Bilancio e Sostenibilità e sono accompagnati da una dichiarazione di attestazione di veridicità, sottoscritta dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili in conformità della normativa che disciplina tale figura; gli altri comunicati stampa contenenti informazioni e dati contabili individuali o consolidati sono comunque validati dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili.

I comunicati stampa riguardanti altre informazioni sono di norma predisposti dalle rispettive FOCIP a seconda delle materie.

Al fine di garantirne la tempestiva diffusione, il Consiglio di Amministrazione (ovvero il Comitato Esecutivo) di norma si adopera affinché i suddetti comunicati siano diramati non appena approvata la relativa deliberazione. In ogni caso i comunicati devono essere diffusi senza ingiustificato ritardo.

Il Consiglio di Amministrazione può demandare al Presidente, ovvero al Vice Presidente, la facoltà di provvedere all'effettuazione di determinati comunicati stampa, laddove possibile approvando preventivamente il testo di massima dei comunicati stessi, che verranno diramati, a firma dei suddetti soggetti facoltizzati, una volta che se ne concretizzi la necessità alla luce della normativa di riferimento. I comunicati diramati nell'esercizio di tali facoltà vengono portati all'attenzione del Consiglio alla prima riunione utile.

In ogni caso, è demandato al Presidente, ovvero al Vice Presidente, provvedere alla predisposizione di qualsiasi comunicato stampa si renda necessario e urgente diffondere al di fuori del contesto delle riunioni consiliari, portando il comunicato all'attenzione del Consiglio alla prima riunione utile.

Una volta sottoscritti dal Presidente, ovvero dal Vice Presidente, i comunicati sono diramati dall'Area Affari Societari, Settore Segreteria Generale e Societaria, con le modalità prescritte dalla normativa vigente nonché secondo le indicazioni fornite da Borsa Italiana. I comunicati sono altresì diffusi, tempestivamente, sul sito internet della Società e trasmessi entro l'apertura del mercato del giorno successivo(a mezzo posta elettronica):

- a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di Vigilanza 231
- a tutte le Direzioni/Aree/Uffici, nonché a tutte le Filiali della Società;
- alle Controllate;
- ai soggetti che ne abbiano fatta richiesta motivata all'*Investor Relator* e/o che siano inseriti in apposita lista dallo stesso rilasciata;
- agli altri soggetti indicati di volta in volta dall'Alta Direzione.

Eventuali chiarimenti richiesti in merito al contenuto dei comunicati sono forniti dall'*Investor Relator*, con il supporto, ove necessario, delle specifiche funzioni competenti per materia.

1.3-bis – Facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate

La Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- b) le informazioni privilegiate di cui la Società intende ritardare la comunicazione non sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte

dalla Società in relazione alla stessa questione a cui si riferiscono le informazioni privilegiate;

c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Le condizioni di cui sopra sono verificate in conformità ai regolamenti vigenti e agli orientamenti emanati dall'ESMA e dalla Consob *pro tempore* applicabili.

La decisione di ritardare la comunicazione al pubblico di un'informazione privilegiata viene formalizzata sulla base di un *format* generato dalla procedura informatica in uso in conformità con la regolamentazione applicabile.

La mancata comunicazione di informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie dei processi prolungati non è soggetta agli obblighi di cui sopra.

Quando ha ritardato la comunicazione di informazioni privilegiate a norma del presente Art. 1.3-*bis*, la Società notifica tale ritardo alla Consob a cura dell'Area Affari Societari (sulla base di un *format* generato dalla procedura informatica in uso), immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico. Ove consentito dalla normativa applicabile, la trasmissione della documentazione contenente le motivazioni del ritardo e la spiegazione in merito al rispetto delle condizioni previste dalla normativa dovrà avvenire solo in caso di successiva richiesta della Consob.

Inoltre, qualora l'informazione non sia oggetto di ritardo ai sensi di quanto precede, la Società può comunque ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate (comprese le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità e, in particolare, la necessità di ricevere assistenza temporanea di liquidità da una banca centrale o da un prestatore di ultima istanza), a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) la comunicazione delle informazioni privilegiate comporta il rischio di compromettere la stabilità finanziaria della Società e del sistema finanziario;

b) è nell'interesse pubblico ritardare la comunicazione;

c) è possibile garantire la riservatezza delle informazioni; e

d) l'autorità competente (Consob) ha autorizzato il ritardo sulla base del fatto che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono rispettate.

Fatti salvi gli adempimenti informativi nei confronti della Banca d'Italia in conformità alle disposizioni applicabili, la Società notifica alla Consob a cura dell'Area Affari Societari la sua intenzione di ritardare la comunicazione delle informazioni privilegiate e fornisce la prova che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono soddisfatte.

Se la Consob non autorizza il ritardo della comunicazione di informazioni privilegiate, la Società comunica immediatamente le informazioni privilegiate ai sensi dell'Art. 1.3.

Qualora la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata o qualora le informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato non siano state comunicate conformemente ai precedenti capoversi e la riservatezza delle informazioni privilegiate non sia più garantita, la Società comunica quanto prima al pubblico tali informazioni privilegiate. Il presente capoverso comprende le situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi dei precedenti capoversi o a informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato che non siano state comunicate in conformità ai precedenti capoversi, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita.

Le decisioni in merito all'avvio e allo svolgimento della procedura di ritardo o in assenza dei presupposti per l'eventuale ritardo, alla diffusione di un comunicato stampa, competono al Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato e la FGIP. Nel caso in cui le informazioni privilegiate non siano oggetto di esame da parte del Consiglio di Amministrazione, di dette decisioni viene data comunicazione al Consiglio alla prima riunione utile. La procedura di ritardo si svolge in ogni caso sotto la supervisione del Presidente, fatti salvi i compiti svolti dalla FGIP con il supporto dell'Area Affari Societari per quanto attiene al monitoraggio della sussistenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione dell'informazione privilegiata.

1.4 - Investor Relator

La funzione di *Investor Relator*⁽⁴⁾, sotto la supervisione del Presidente e dell'Amministratore Delegato, è incaricata della gestione dell'attività di "*investor relation*" e precisamente della gestione dei rapporti, in particolare: con gli investitori istituzionali; con gli azionisti; con la stampa finanziaria specializzata; con gli analisti finanziari e con i mercati finanziari, in quanto sedi di negoziazione degli strumenti finanziari emessi dalla Società e/o da eventuali altre società del Gruppo.

Nell'ambito della gestione operativa di tali relazioni, l'*Investor Relator* è supportato, ove necessario, anche dall'attività di altre funzioni; a titolo esemplificativo:

- dalla Funzione Segreteria Societaria e/o di eventuali soggetti esterni incaricati dell'assistenza/consulenza in materia societaria, per gli aspetti giuridici ed in particolare per i rapporti con la Consob e Borsa Italiana, nonché per le attività di monitoraggio connesse agli adempimenti nei confronti di tali Autorità, esclusi: (1) il controllo sulla quotazione degli strumenti finanziari emessi dalla Società e dalle Controllate, di cui è investita l'Area Finanza (Sala Operativa); (2) i controlli sulla prestazione dei servizi d'investimento di cui è investita la Direzione Internal Audit (Auditing Attività Finanziarie), nonché la Direzione Risk Management e l'Ufficio Compliance per le attività di competenza stabilite dalla normativa interna in materia;
- dall'Area Comunicazione e dalla Funzione Segreteria Societaria per la gestione dell'apposita sezione del sito internet in conformità con la normativa interna in materia; i contenuti del sito internet della Società devono essere in ogni caso allineati agli *standard* minimali previsti dalla Consob e da Borsa Italiana;
- dalla Direzione Pianificazione, Finanza e Controllo, per gli aspetti connessi ai dati previsionali ed obiettivi quantitativi, qualora oggetto di pubblicazione;
- dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili, per gli aspetti connessi al bilancio di esercizio e consolidato e alle situazioni contabili periodiche (incluse le relazioni sulla gestione) rese pubbliche ai sensi della normativa applicabile.

L'*Investor Relator* e le funzioni sopraelencate operano in modo coerente tra loro, nel rispetto delle direttive di comunicazione esterna impartite dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e dall'Amministratore Delegato, nonché delle disposizioni legislative/regolamentari vigenti in materia.

La Funzione Segreteria Societaria tiene un archivio della documentazione e delle informazioni rilevanti ai sensi del precedente Art. 1.1-*bis*. Copia dei documenti di supporto alla predetta informativa viene archiviata anche presso la eventuale altra funzione che ne ha curato la predisposizione.

⁴ Tale funzione è allocata in seno alla Direzione Pianificazione Finanza e Controllo.

I Responsabili delle predette Direzioni, Aree o Uffici assicurano altresì il rispetto da parte dei collaboratori e/o consulenti eventualmente coinvolti, dei principi di correttezza circa la documentazione e le informazioni trattate.

Resta fermo il divieto assoluto di divulgazione esterna della predetta documentazione e informazione rilevante senza la preventiva autorizzazione dell'Amministratore Delegato.

Quanto sopra fatti salvi i compiti di monitoraggio della FGIP.

1.5 - Disposizioni per le Controllate

Tutte le Controllate uniformano, tenendo conto delle proprie caratteristiche peculiari, le proprie normative e prassi interne a quanto stabilito nell'Art. 1 del Regolamento.

Quando l'informazione sorga con riferimento a una Controllata, occorre accertare di volta in volta se l'informazione acquisti rilevanza anche per la Società e se possa essere classificata come specifica informazione rilevante o privilegiata, anche sulla base della significatività delle attività condotte dalla Controllata che di volta in volta viene in considerazione.

Ciascuna Controllata (nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di un suo incaricato) deve fornire tempestivamente in forma scritta, al Presidente, all'Amministratore Delegato di BDB e alla FGIP ogni informazione societaria riservata e/o rilevante, affinché BDB sia in grado di assolvere i propri obblighi informativi (in particolare quelli relativi alle informazioni privilegiate come definite al precedente Art. 1.2).

L'onere di cui sopra può essere assolto, salvo che motivi di urgenza non determinino la necessità di provvedere tempestivamente, allorché le informazioni siano portate a conoscenza nell'ambito di riunioni di organi sociali della Controllata di cui siano membri o a cui abbiano accesso Esponenti della Società.

Le Controllate si astengono dall'esternare in autonomia qualsiasi informazione di natura riservata/rilevante o privilegiata.

BDB in qualità di capogruppo indica, per iscritto, a ciascuna Controllata la documentazione da trasmettere alla Funzione Segreteria Societaria di BDB ai fini del coordinamento societario del Gruppo, precisando tempistica e modalità di trasmissione.

Quanto sopra fatti salvi i compiti della FGIP di cui ai paragrafi precedenti in quanto applicabili alle Controllate.

Art. 2 - REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

2.1 - Disposizioni generali

La Società istituisce un registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate (di seguito anche "il **registro**"), anche qualora non venga ritardata la comunicazione al pubblico ai sensi del precedente Art. 1.3-*bis*.

Il soggetto preposto all'istituzione e tenuta del registro è individuato nel Responsabile della Funzione Segreteria Societaria, che si avvale della sua struttura. Resta fermo che la FGIP sovrintende alla gestione del registro, quale soggetto preposto al governo dei flussi informativi societari, inclusi quelli inerenti le informazioni privilegiate.

Al fine di prevenire o ridurre eventuali rischi di abuso di informazioni privilegiate, il Consiglio di Amministrazione può stabilire eventuali limiti o divieti, anche in determinati periodi dell'anno, al compimento di operazioni su strumenti finanziari quotati emessi dalla Società o dalle Controllate, da parte di soggetti iscritti nel registro, fermo restando il “*closed period*” disciplinato all’Art. 3.10.

2.2 - Principi generali per la tenuta del registro

Nel registro devono essere iscritte tutte le persone che hanno accesso, su base regolare o occasionale, ad informazioni privilegiate che riguardano la Società e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale (si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro) e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate: possono quindi rientrare nella categoria Esponenti Aziendali e Alta Direzione, dirigenti, altri dipendenti, collaboratori interni ed esterni quali a esempio consulenti, revisori/esperti contabili o agenzie di *rating* del credito, sia della Società sia delle Controllate.

Oltre alla Società, sono obbligati alla tenuta del registro i soggetti che agiscono in nome e per conto della Società.

Il registro è suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna informazione privilegiata. È aggiunta una nuova sezione al registro ogni volta che è individuata una nuova informazione privilegiata.

È altresì attiva una specifica sezione in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate («titolari di accesso permanente»). I dati dei titolari di accesso permanente riportati nella sezione permanente non sono ripresi nelle altre sezioni dell'elenco.

Il registro è tenuto in un formato elettronico conforme alla normativa *pro tempore* vigente. Tale formato elettronico garantisce in ogni momento: a) la riservatezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso al registro sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso la Società o ogni altro soggetto che agisce a suo nome o per suo conto, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione; b) l'esattezza delle informazioni riportate nel registro; c) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del registro.

La Società aggiorna il registro tempestivamente, aggiungendo la data dell’aggiornamento nelle circostanze seguenti:

- a) se interviene una variazione quanto al motivo dell’inclusione di una persona già figurante nel registro;
- b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta al registro; e
- c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l’ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l’aggiornamento

Il registro è conservato per un periodo di almeno cinque anni dopo l’elaborazione o l’aggiornamento.

Il registro è trasmesso alla Consob dietro sua richiesta, non appena possibile, tramite il mezzo elettronico indicato dalla stessa sul proprio sito Internet. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.

2.3 - Individuazione delle persone riferibili alla Società che hanno accesso alle informazioni privilegiate

Le persone che hanno accesso su base regolare alle informazioni privilegiate, e che saranno iscritte nella sezione permanente del registro, sono di regola individuate in ragione dell'appartenenza alle seguenti categorie o per funzioni che, per l'attività svolta nella Società o per conto della Società, hanno normalmente accesso in via permanente alle informazioni elencate nella mappatura di cui all'Art. 1.1-*bis*. L'elenco include:

- a) Esponenti Aziendali ed Alta Direzione: Amministratori, i componenti dell'Organismo di Vigilanza 231, Direttore/i Generale/i e l'eventuale Vice Direttore Generale;
- b) i dipendenti e gli eventuali collaboratori permanenti della Funzione Segreteria Societaria⁵;
- c) tutti i Responsabili di Direzione o Area della Società;
- d) l'*Investor Relator*;
- e) la società a cui è conferito l'incarico di revisione contabile ai sensi di legge;
- f) la/le società di *rating* a cui la società abbia conferito un incarico permanente.

L'individuazione e l'aggiornamento delle persone rilevanti nell'ambito delle categorie o funzioni sopra elencate spetta alla Funzione Segreteria Societaria (Area Affari Societari) alla luce delle informazioni ad essa note.

Le persone che hanno accesso a specifiche informazioni privilegiate sono individuate di volta in volta, secondo il seguente criterio: quando uno dei soggetti che hanno accesso alle informazioni privilegiate su base regolare porta un'informazione privilegiata a conoscenza di uno o più collaboratori interni od esterni, ne dà tempestiva informativa alla FGIP tramite la Funzione Segreteria Societaria. La segnalazione avviene secondo schemi *standard* da inviare a mezzo posta elettronica all'indirizzo della Funzione Segreteria Societaria.

Tutti i soggetti, come sopra identificati ed individuati, che hanno accesso a specifiche informazioni privilegiate, devono quindi aver particolare cura nel rispetto dei principi e degli obblighi di riservatezza e dei limiti alla circolazione selettiva delle informazioni, stabiliti nel precedente Art. 1 (oltre che nel rispetto dei divieti di abuso di informazioni privilegiate).

La Società assicura che tutte le persone figuranti nel registro prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Qualora un altro soggetto, che agisce in nome o per conto della Società, si assuma l'incarico di redigere e aggiornare il registro, la Società rimane pienamente responsabile del rispetto degli obblighi previsti.

Resta inteso che, in conformità con la normativa, anche regolamentare, *pro tempore* applicabile, i soggetti terzi che agendo in nome o per conto della Società hanno accesso a informazioni privilegiate relative alla Società stessa (come per esempio consulenti e avvocati) hanno un obbligo autonomo di istituire e aggiornare il proprio registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate, di cui mantengono la piena responsabilità.

2.4 - Iscrizioni e aggiornamenti nel registro delle persone riferibili alla Società che hanno accesso ad informazioni privilegiate

⁵ Rientrano in tale perimetro anche i consulenti esterni che supportano l'Organismo di Vigilanza 231 nelle attività di gestione della segreteria/stesura dei verbali dell'Organo.

La FGIP, tramite la Funzione Segreteria Societaria, cura l'iscrizione nel registro i titolari di accesso permanente alle informazioni privilegiate, anche sulla base dei criteri prima stabiliti. I successivi aggiornamenti nel registro sono annotati al verificarsi di variazioni inerenti le persone contemplate nell'elenco.

L'iscrizione e gli aggiornamenti inerenti le persone che hanno accesso alle specifiche informazioni privilegiate avviene non appena la FGIP ha ricevuto tramite la Funzione Segreteria Societaria la relativa segnalazione. Le annotazioni necessarie per rilevare che una o più persone non hanno più accesso alla specifica informazione privilegiata sono operate quando l'informazione è resa pubblica ai sensi di legge, oppure quando vengano meno i presupposti perché l'informazione possa essere considerata privilegiata.

Le iscrizioni e gli aggiornamenti sono notificati agli interessati, unitamente agli obblighi e divieti derivanti dall'iscrizione e alle sanzioni prescritte per gli illeciti in materia.

I soggetti riferibili a Controllate che accedano a informazioni privilegiate relative alla Società, nonché i relativi dati, sono individuati, iscritti ed aggiornati nel registro, secondo i medesimi criteri e le procedure previste per le persone riferibili alla Società.

2.5 Registri delle persone riferibili alla Società e alle Controllate che hanno accesso alle informazioni privilegiate relative ad emittenti terzi

La Società e le Controllate istituiscono registri delle persone alle stesse riferibili che nell'esercizio della propria attività hanno accesso ad informazioni privilegiate concernenti emittenti terzi. Detti registri vengono tenuti con le stesse modalità di cui ai precedenti paragrafi in quanto applicabili.

Art. 3 - OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETÀ COMPIUTE DAI SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE AD ESSI STRETTAMENTE LEGATE (*INTERNAL DEALING*)

3.1 - Disposizioni generali

Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (i “**Soggetti Rilevanti**”), nonché le persone a loro strettamente legate, notificano alla Società e alla Consob tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti azioni o strumenti di debito emessi dalla Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Il presente Articolo disciplina: (i) le procedure per le notifiche relative alle operazioni compiute per conto dei Soggetti Rilevanti e delle persone ad essi strettamente legate; (ii) il divieto di effettuare tali operazioni nei c.d. “*closed period*”.

3.2 – Identificazione dei Soggetti Rilevanti e delle persone ad essi strettamente legate

Sono considerati Soggetti Rilevanti:

- a) gli Amministratori, i componenti dell'Organismo di Vigilanza 231, il/i Direttore/i Generale/i e l'eventuale Vice Direttore Generale della Società;
- b) i Dirigenti della Società che abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società.

Ove se ne verifichino i presupposti, l'integrazione dell'elenco dei Soggetti Rilevanti sopra indicati a cura

della Funzione Segreteria Societaria può avvenire anche senza una deliberazione di modifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Sono considerate persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti:

- a) il coniuge o un partner equiparato al coniuge, i figli a carico e, se conviventi da almeno un anno, i parenti dei Soggetti Rilevanti;
- b) le persone giuridiche, i trust o le *partnership* le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente, della funzione di gestione o di una responsabilità di direzione, o che siano controllate, direttamente o indirettamente, da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alla lettera a), o siano costituite a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti ai suoi interessi.

3.3 - Identificazione delle operazioni compiute

Ai fini dei successivi obblighi informativi, rilevano tutte le operazioni – individuate ai **sensi della Market Abuse Regulation – aventi ad oggetto azioni o strumenti** di debito emessi dalla Società, strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati effettuate, direttamente o per loro conto, dai Soggetti Rilevanti e dalle persone ad essi strettamente legate.

Premesso che le operazioni sugli strumenti finanziari, come sopra definiti, si intendono compiute o effettuate nel momento dell'eseguito e non in quello della liquidazione dell'operazione, **rilevano almeno – in aggiunta alle operazioni di cui all'art. 19, par. 7, MAR e salvo quanto previsto dall'art. 19, par. 1-bis, MAR - le tipologie di operazioni di seguito elencate:**

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione compreso un diritto di opzione concesso a un Soggetto Rilevante o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante e la cessione di titoli derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento;

- n) le operazioni effettuate dal gestore di un fondo d'investimento alternativo ("FIA") in cui ha investito il Soggetto Rilevante o la persona strettamente legata;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o della persona strettamente legata;
- p) le altre operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una persona strettamente legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- q) l'assunzione o la concessione in prestito, nonché la cessione in garanzia.

3.4 - Operazioni escluse dagli obblighi di comunicazione

Non rilevano per gli obblighi informativi prescritti, le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga, senza compensazione il controvalore di Euro 50.000,00 (cinquantamila) entro la fine dell'anno civile o l'eventuale diverso controvalore previsto dalla normativa vigente. In altri termini, devono essere comunicate tutte le operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle persone ad essi strettamente legate dal momento in cui il controvalore complessivo superi la soglia sopra indicata ⁽⁶⁾.

3.5 - Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti nei confronti della Società

I Soggetti Rilevanti e le persone ad essi strettamente legate comunicano alla Società e alla Consob le operazioni compiute dagli stessi e/o per loro conto tempestivamente, e comunque entro e non oltre il terzo giorno lavorativo dalla data nella quale sono effettuate.

La comunicazione è effettuata per iscritto secondo lo schema, i termini e le modalità prescritte dalla normativa di legge e regolamentare *pro tempore* applicabile. E' consentito agli interessati di delegare la società alla notifica a Consob.

In aggiunta al "*closed period*" di cui al successivo Art. 3.10, il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire di volta in volta eventuali ulteriori limiti o divieti al compimento da parte dei Soggetti Rilevanti e delle persone ad essi strettamente legate, in determinate occasioni quali ad esempio nel corso di operazioni societarie di carattere straordinario, delle operazioni di cui al presente paragrafo, nonché disporre per l'istituzione di specifiche forme di monitoraggio delle operazioni compiute per il tramite della Società quale intermediario autorizzato, ferma restando la esclusiva responsabilità dei Soggetti Rilevanti.

3.6 - Obblighi di comportamento dei Soggetti Rilevanti - Infedele, mancato o ritardato invio delle comunicazioni

⁶ Ai fini del calcolo del controvalore delle operazioni compiute (inteso in generale come il prodotto tra prezzo e quantità trattata) si tiene conto:

- cumulativamente delle operazioni relative a strumenti finanziari diversi (ad esempio azioni ordinarie e di risparmio della Società e azioni ordinarie di società controllate);
- cumulativamente di operazioni di qualsiasi "segno" (ad esempio acquisti e vendite).

Per gli strumenti finanziari derivati, i *warrant* o i *covered warrant* il controvalore nozionale è calcolato secondo i regolamenti e gli usi di borsa. Una volta raggiunto l'importo complessivo indicato, devono essere comunicate, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Legate, tutte le operazioni compiute nel corso dell'anno civile, a prescindere dal relativo controvalore. Ai fini del raggiungimento del suddetto importo, l'ESMA ha chiarito che non si sommano tra loro le operazioni compiute direttamente dai (o per conto dei) Soggetti Rilevanti con quelle compiute direttamente dalle (o per conto delle) persone ad essi strettamente legate (*cf.* ESMA70-145-111 MAR Q&A, Q&A 7.3).

I Soggetti Rilevanti e le persone ad essi strettamente legate sono tenuti a rispettare, con diligenza, gli obblighi informativi sulle operazioni compiute, con le modalità e nei termini sopra prescritti e sono responsabili della veridicità e del contenuto delle comunicazioni inviate, nonché per l'infedele, il mancato o ritardato invio delle comunicazioni dovute.

A tal fine, i Soggetti Rilevanti sono tenuti a notificare alle persone ad essi strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute agli obblighi informativi prescritti e a conservare copia della notifica. I Soggetti Rilevanti sono esclusivamente responsabili delle modalità di reperimento dei dati relativi alle persone ad essi strettamente legate e della comunicazione dei medesimi alla Funzione Segreteria Societaria, ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco.

Dell'infedele o mancato o ritardato invio delle comunicazioni sulle operazioni compiute, i Soggetti Rilevanti si assumono pertanto ogni responsabilità verso la Società, anche ai fini dell'eventuale obbligo di risarcimento di danni allo stesso provocati, nonché verso gli Enti e le Autorità preposte al funzionamento e alla vigilanza del mercato. In ogni caso, l'inosservanza degli obblighi previsti nel presente Art. 3 del Regolamento comporta le responsabilità e le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti (*cfr.*, *inter alia*, art. 187-ter.1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il ("TUF")).

Per i Soggetti Rilevanti che siano vincolati da un rapporto di lavoro dipendente con la Società o le Controllate, l'inosservanza degli obblighi di comunicazione prescritti, potrà anche comportare eventuali sanzioni disciplinari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di diritto del lavoro.

3.7 - Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione, alla diffusione al pubblico ed alla comunicazione alla Consob delle segnalazioni ricevute

Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione, alla diffusione al pubblico e all'eventuale comunicazione alla Consob delle informazioni relative alle operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti e dalle persone agli stessi strettamente legate, è individuato nella Funzione Segreteria Societaria della Società, che pertanto cura il trattamento e l'archiviazione delle segnalazioni ricevute, assicurandone la riservatezza fino a che le stesse non siano diffuse al pubblico.

La Funzione Segreteria Societaria notifica per iscritto ai Soggetti Rilevanti gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente Art. 3 e predispone e cura l'aggiornamento di un elenco dei Soggetti Rilevanti e delle persone agli stessi strettamente legate.

3.8 - Obblighi informativi della Società nei confronti del pubblico e della Consob

La Società comunica al pubblico le informazioni pervenute dai Soggetti Rilevanti e dalle persone a loro strettamente legate tempestivamente e comunque entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica delle operazioni, con le modalità stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili

Le comunicazioni al pubblico e alla Consob sono trasmesse a cura della Funzione Segreteria Societaria.

3.9 - Precisazioni sugli obblighi informativi della Società

Nel caso in cui un Soggetto Rilevante o una persona a lui strettamente legata trasmetta le dovute informazioni sulle operazioni compiute oltre le scadenze previste e comunque in tempi tali da non consentire alla Società di assolvere i propri adempimenti nei termini prescritti, la Società diramerà la comunicazione al mercato e, laddove previsto, alla Consob, senza indugio e comunque entro e non oltre

il giorno di mercato aperto successivo a quello del ricevimento della ritardata comunicazione, specificando che il ritardo è dovuto ad un correlativo ritardo da parte del Soggetto Rilevante o della persona a lui strettamente legate.

Nessuna informazione è dovuta dalla Società al mercato o alla Consob in mancanza di segnalazioni da parte dei Soggetti Rilevanti e delle persone agli stessi strettamente legate e ciò anche nel caso in cui l'operazione sia compiuta dai Soggetti Rilevanti o da persone strettamente legate presso una filiale della Società stessa.

La Società potrà accordarsi di volta in volta con le Controllate quotate che abbiano adottato una propria "Procedura *Internal Dealing*" affinché, ove ne ricorrano i presupposti, determinate comunicazioni al mercato ed alla Consob dovute da più società del Gruppo possano essere compiute da una di esse anche per conto dell'altra (o delle altre), in ogni caso ai termini e condizioni previsti dalla normativa *pro tempore* vigente e applicabile.

3.10 – Divieto di negoziazione durante un periodo di chiusura (c.d. "closed period")

Il Soggetto Rilevante non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto azioni o strumenti di debito emessi dalla Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima della comunicazione al pubblico di una relazione finanziaria anche infrannuale che la Società sia tenuta a rendere pubblica ai sensi delle regole della sede di negoziazione o del diritto nazionale.

La Società può consentire a un Soggetto Rilevante di negoziare o di effettuare operazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura: *a)* in base ad una valutazione caso per caso, in presenza di *circostanze eccezionali* quali gravi difficoltà finanziarie della persona che impongano la vendita immediata di azioni o di strumenti finanziari diversi dalle azioni; o *b)* in ragione delle *caratteristiche della negoziazione* nel caso delle operazioni effettuate contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio e a piani per i dipendenti relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, una garanzia o diritti ad azioni e garanzie o diritti a strumenti finanziari diversi dalle azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni. Inoltre, la Società consente a un Soggetto Rilevante di negoziare o di effettuare operazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura in caso di operazioni o attività di negoziazione che non riguardano decisioni di investimento attive adottate dal Soggetto Rilevante, o che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, o che sono operazioni o attività di negoziazione, compreso l'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite.

Con riferimento alle circostanze eccezionali sub *a)*, sono considerate tali le situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti, che non siano imputabili al Soggetto Rilevante ed esulino dal suo controllo. A tal fine, la Società valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante (i) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa, o (ii) deve adempiere o si trova in una situazione creata prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

Per quanto riguarda le caratteristiche della negoziazione sub *b)* che consentono l'effettuazione di operazioni durante il periodo di chiusura assumono rilievo, tra l'altro, le situazioni dettagliate all'art. 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 del 17 dicembre 2015.

Le suddette deroghe sono concesse dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di urgenza, dal Comitato Esecutivo.

Art. 4 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE VOLTE AD OSTACOLARE LA CIRCOLAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (C.D. “CHINESE WALLS”)

Premesse

Le “*best practice*” relative all’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di “*market abuse*” prevedono - anche ai fini del rafforzamento dei presidi contro la commissione di reati inclusi nel perimetro del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle società ed enti ⁽⁷⁾ - che gli emittenti quotati adottino misure organizzative e norme comportamentali volte ad ostacolare il flusso di informazioni privilegiate tra unità organizzative che tipicamente hanno accesso a siffatte informazioni nello svolgimento delle proprie mansioni (c.d. “Insider Area” come meglio specificato nel seguito del presente paragrafo) e le altre unità organizzative che operano direttamente sui mercati, nonché le unità organizzative che svolgono attività di supporto all’operatività della Società (c.d. “Public Area”). Tali misure e norme vengono convenzionalmente indicate anche come “*chinese walls*” in quanto mirano a tenere separate le attività delle diverse unità organizzative al fine di eliminare la possibilità di un uso illegittimo di informazioni non pubbliche.

La Società ha già adottato nel tempo un complesso di misure e norme volte a tutelare la riservatezza della generalità delle informazioni trattate all’interno dell’azienda. Tali misure sono contenute principalmente nelle seguenti normative interne:

- Policy di sicurezza informatica
- Disposizioni sull’uso delle tecnologie informatiche, posta elettronica e rete internet nel rapporto di lavoro

che vengono integralmente richiamate e che vengono completate dalle presenti Disposizioni Integrative affinché le suddette unità organizzative e tutto il personale ad esse appartenente prestino particolare attenzione, in ogni momento della propria operatività, al trattamento delle informazioni privilegiate.

Le “Insider Area” sono costituite da tutti i soggetti iscritti (in via permanente e/o in via occasionale) nel registro di cui al precedente Art. 2.

Misure organizzative e norme di comportamento

Informazioni privilegiate e informazioni rilevanti relative al Gruppo

È espressamente vietato ai soggetti appartenenti alle “Insider Area”:

- utilizzare o comunicare informazioni privilegiate o informazioni rilevanti relative agli strumenti finanziari della Società, comunque ottenute, per negoziare, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, sia per conto e/o nell’interesse della società, sia in nome e per conto proprio o di terzi, ovvero per raccomandare tale negoziazione;
- partecipare su Internet a gruppi di discussione o *chat-room* aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati o non quotati, e nei quali vi sia uno scambio di informazioni concernenti il Gruppo, le sue società o gli strumenti finanziari emessi da tali soggetti, a meno che non si

⁷ Si fa particolare riferimento alle fattispecie di abuso di informazioni privilegiate (art.187-bis TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF).

tratti di incontri istituzionali per i quali è già stata compiuta una verifica di legittimità da parte delle funzioni competenti o a meno che il carattere non privilegiato o rilevante delle informazioni trattate sia evidente (a titolo esemplificativo, essendo tali informazioni già state rese pubbliche);

- effettuare comunicazioni istituzionali senza il preventivo coordinamento con le funzioni preposte a tale compito nel rispetto del presente Regolamento;
- rivelare a terzi informazioni privilegiate o informazioni rilevanti relative al Gruppo, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da disposizioni di legge/regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;
- comunicare o diffondere all'esterno analisi o valutazioni sul Gruppo o sugli strumenti finanziari da questo emessi;
- diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti che riguardino il Gruppo tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo;
- discutere, anche al telefono (specie utilizzando la funzione “viva voce”), di informazioni privilegiate o informazioni rilevanti in luoghi pubblici o in cui siano presenti soggetti estranei alle “Insider Area” o comunque soggetti che non sono autorizzati a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente, onde evitare che informazioni privilegiate o informazioni rilevanti possano essere ascoltate da detti soggetti;
- lasciare documentazione contenente informazioni privilegiate o informazioni rilevanti in luoghi in cui potrebbe facilmente essere letta da soggetti estranei alle “Insider Area” o comunque da soggetti che non sono autorizzati a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- comunicare qualsiasi informazione privilegiata o informazione rilevante all'interno del Gruppo senza il puntuale rispetto delle presenti disposizioni;
- nel caso in cui un dipendente riceva informazioni privilegiate o informazioni rilevanti al di fuori delle modalità previste dal presente Regolamento, è obbligatorio comunicare tale ricevimento al responsabile di funzione affinché adotti le cautele del caso.

I soggetti appartenenti alle “Insider Area” devono rispettare le seguenti cautele specifiche:

- i documenti contenenti informazioni privilegiate e/o informazioni rilevanti devono essere catalogati utilizzando, ove possibile, apposite codifiche e, in caso di documenti elettronici, devono essere protetti da apposite “password” e contrassegnati da apposite “filigrane”;
- i documenti cartacei contenenti informazioni privilegiate e/o informazioni rilevanti devono essere conservati in armadi/cassetti chiusi a chiave;
- i documenti cartacei contenenti informazioni privilegiate e/o informazioni rilevanti che non siano più necessari e per i quali non vi siano obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge/regolamentari devono essere eliminati possibilmente mediante utilizzo di apparecchi “distruggi documenti”;
- i documenti elettronici contenenti informazioni privilegiate e/o informazioni rilevanti devono essere gestiti con particolare riservatezza, osservando con il massimo scrupolo le normative interne richiamate nel precedente paragrafo “Premesse e definizioni” (a titolo esemplificativo, possono essere utilizzati dischi condivisi solo tra soggetti della stessa struttura iscritti nel registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate).

Informazioni privilegiate e informazioni rilevanti relative a emittenti terzi

La Società e le Controllate, agendo in nome e per conto di emittenti terzi sulla base di un contratto, di un incarico o di un rapporto di consulenza o collaborazione professionale, possono avere accesso a informazioni rilevanti e privilegiate relative a emittenti terzi.

I soggetti principalmente interessati sono i responsabili delle strutture che svolgono servizi o attività di:

- organizzazione ed esecuzione di collocamenti sul mercato primario;
- consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, strategia, concentrazione e acquisto di imprese;
- concessione e gestione di credito, inclusa la consulenza e l'assistenza in programmi di cartolarizzazione, copertura dei rischi, ristrutturazione e altre operazioni straordinarie;
- gestione e sviluppo delle partecipazioni strategiche del Gruppo;
- gestione della relazione con emittenti terzi.

Nel caso in cui si abbia notizia dell'inclusione nell'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni rilevanti o privilegiate tenuto dall'emittente terzo, il personale della struttura che ha avuto accesso all'informazione privilegiata o rilevante è tenuto a darne comunicazione alla FGIP per il tramite del responsabile della struttura.

La FGIP sulla base delle informazioni pervenute, in conformità con quanto previsto dal presente Regolamento, decide se procedere all'apertura di un'apposita sezione della RIL o del registro di cui all'Art. 2.5 che precede.

Fermo quanto precede, la Società valuta in autonomia l'eventuale natura rilevante e/o privilegiata delle informazioni relative ad emittenti terzi, a prescindere dalla valutazione effettuata da questi ultimi.

È espressamente vietato, ai soggetti che siano in possesso delle informazioni privilegiate e/o rilevanti relative ad emittenti terzi, tra l'altro:

- utilizzare o comunicare informazioni privilegiate o informazioni rilevanti relative agli strumenti finanziari di emittenti quotati, comunque ottenute, per negoziare, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, sia per conto e/o nell'interesse della società, sia in nome e per conto proprio o di terzi, ovvero per raccomandare tale negoziazione;
- partecipare su Internet a gruppi di discussione o *chat-room* aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati o non quotati, e nei quali vi sia uno scambio di informazioni concernenti le società quotate in genere o gli strumenti finanziari emessi da tali soggetti, a meno che non si tratti di incontri istituzionali per i quali è già stata compiuta una verifica di legittimità da parte delle funzioni competenti o a meno che il carattere non privilegiato o rilevante delle informazioni trattate sia evidente (a titolo esemplificativo, essendo tali informazioni già state rese pubbliche);
- sollecitare l'ottenimento di informazioni privilegiate su strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, se non in base ad accordi contrattuali o a disposizioni di legge/regolamentari;
- rivelare a terzi informazioni privilegiate o informazioni rilevanti relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da disposizioni di legge/regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;

- comunicare o diffondere all'esterno analisi o valutazioni su uno strumento finanziario quotato (o indirettamente sul suo emittente), che possano influenzare i terzi, dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interesse;
- diffondere al pubblico valutazioni o notizie su uno strumento finanziario od un emittente senza prima aver verificato l'attendibilità della fonte ed il carattere non privilegiato dell'informazione;
- consigliare a terzi operazioni di investimento sulla base delle informazioni privilegiate in loro possesso, ivi comprese le operazioni disposte da clienti;
- discutere, anche al telefono (specie utilizzando la funzione "viva voce"), di informazioni privilegiate o informazioni rilevanti in luoghi pubblici o in cui siano presenti soggetti estranei alle "Insider Area" o comunque soggetti che non sono autorizzati a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente, onde evitare che informazioni privilegiate o informazioni rilevanti possano essere ascoltate da detti soggetti;
- lasciare documentazione contenente informazioni privilegiate o informazioni rilevanti in luoghi in cui potrebbe facilmente essere letta da soggetti estranei alle "Insider Area" o comunque da soggetti che non sono autorizzati a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- comunicare qualsiasi informazione privilegiata o informazione rilevante all'interno del Gruppo senza il puntuale rispetto delle presenti disposizioni;

È necessario astenersi dall'utilizzo delle informazioni privilegiate o rilevanti e dal compimento di operazioni sugli strumenti finanziari degli emittenti quotati oggetto delle informazioni privilegiate o rilevanti a meno che un'apposita decisione in tal senso sia stata assunta precedentemente al ricevimento delle informazioni privilegiate e ciò in modo documentabile. Il compimento di operazioni della specie dovrà, comunque, essere autorizzata dal responsabile della funzione che provvederà ad informarne tempestivamente l'Organismo di Vigilanza 231.

Regole organizzative

Al fine di prevenire ogni abuso di informazioni privilegiate, inoltre, all'interno della Società sussiste una particolare separazione anche logistica tra le strutture che hanno maggiormente accesso ad informazioni privilegiate e/o rilevanti e segnatamente:

- A. Area Affari Societari
- B. Direzione Pianificazione, Finanza e Controllo.
- C. Direzione Amministrativa/Dirigente Preposto

e le altre strutture aziendali. In particolare, le strutture di cui alle lettere da A a C sono collocate a piani diversi della sede sociale rispetto alla Direzione Pianificazione, Finanza e Controllo e alla Direzione Wealth Management. Questa ultime sono collocate, a loro volta, a piani diversi rispetto alla Direzione Crediti, al fine di prevenire ogni abuso di informazioni privilegiate e/o rilevanti riguardanti anche eventuali Emittenti Terzi.

Sussistono inoltre i seguenti divieti:

- alle strutture di cui alle lettere da A a C è vietato comunicare sotto qualsiasi forma informazioni privilegiate e informazioni rilevanti alle altre strutture;
- alle altre strutture è vietato cercare di ottenere informazioni privilegiate e informazioni rilevanti dalle strutture di cui alle lettere da A a C;

- le strutture di cui alle lettere da A a C sono tenute a non condizionare in alcun modo le altre strutture nello svolgimento delle attività di loro competenza alla luce di informazioni privilegiate e informazioni rilevanti.